

Allegato B alla delibera n. 476/24/CONS

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

**MODALITÀ E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
DOVUTO ALL'AUTORITÀ DAGLI ORGANIZZATORI DELLE
COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI
AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 (STAGIONE SPORTIVA 2023/2024)**

1. Introduzione

L'Autorità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante "*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*" (di seguito, il Decreto), tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvede, per quanto di competenza, in merito alle modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi predisposte dagli organizzatori delle competizioni sportive.

Le spese sostenute nel 2025 dall'Autorità in materia, in virtù del combinato disposto degli art. 19, comma 2, e 29, comma 2, del Decreto, sono poste a carico degli organizzatori delle competizioni sottoposti alla disciplina della commercializzazione collettiva dei diritti audiovisivi. Nello specifico, le modalità di contribuzione sono fissate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005.

L'entità della contribuzione a carico di ciascun soggetto è determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorità con la presente delibera, ai ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti da ciascun organizzatore di competizioni sportive professionistiche a squadre (Lega) in riferimento alla stagione sportiva 2023/2024, come risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

Di seguito sono forniti in dettaglio:

- a) la descrizione delle attività programmate nel 2025 dall'Autorità in materia di commercializzazione dei diritti sportivi (par. 2);
- b) i costi amministrativi stimati nel 2025 per lo svolgimento di tali attività (par. 3);
- c) i ricavi complessivi che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 4);
- d) l'aliquota contributiva per l'anno 2025 (par. 5).

2. Principali attività svolte dall'Autorità nell'anno 2025 in materia di diritti sportivi audiovisivi

Le principali attività che l'Autorità è chiamata a svolgere annualmente ai sensi del decreto n. 9/2008, riguardano:

- a) attività connesse all'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi delle leghe professionistiche (serie A, B, Lega Pro e calcio femminile);
- b) attività connessa alla commercializzazione dei diritti alla luce delle linee guida calcio serie A e B approvate;
- c) attività ispettiva e di vigilanza e relativi procedimenti sanzionatori;
- d) revisione del regolamento *ex delibera* n. 405/09/CONS;
- e) gestione dei contenziosi in materia di diritti audiovisivi sportivi.

3. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nell'anno delle attività in materia di diritti sportivi audiovisivi

Le attività in materia dei diritti sportivi audiovisivi sono svolte, in via principale, dalla Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali e dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo del Segretariato generale.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative impiegate nell'anno per lo svolgimento delle attività inerenti alla commercializzazione dei diritti sportivi sono stimate in 1,6 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE.

Lo svolgimento di tali attività assorbe nell'anno, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture "trasversali"), la cui attività è funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in materia di commercializzazione dei diritti sportivi. Le unità di personale delle strutture trasversali attribuite al settore sono stimate in 1,1 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2025 all'esercizio delle competenze in materia di commercializzazione dei diritti sportivi sono stimate in 2,7 unità FTE.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2025, il costo medio complessivo *pro capite* di una FTE – comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, rimborsi per attività di missioni nazionali ed internazionali, attività di formazione, oneri per assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento

dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) nonché gli oneri sostenuti per gli Organi collegiali di vertice – è stimato in circa 256 mila euro¹.

Non essendo previste in bilancio spese per beni e servizi direttamente allocabili su tali attività, l'ammontare complessivo dei costi che si prevede di sostenere per l'esercizio delle attività svolte della struttura dedicata per l'anno 2025 per l'esercizio delle competenze di cui al d.lgs. n. 9/2008 è, dunque, pari a circa 0,68 milioni di euro (tabella 1).

Tabella 1 – Prospetto di sintesi della stima dei costi connessi alle competenze ex d. lgs. 9/2008 (€/migl.)

	FTE “core”	FTE “non core”	FTE tot	Spese pers. + oneri funz. gen.	Spese regolazione/ vigilanza	Spese totali
DS - Competenze in materia di commercializzazione diritti sportivi audiovisivi ex d.lgs. 9/2008	1,6	1,1	2,7	678	-	678

4. La base imponibile stimata per il contributo annuale

Sono chiamati a contribuire per la copertura degli oneri amministrativi connessi alle attività in materia di diritti sportivi gli “organizzatori della competizione” come definiti dall’art. 2, comma 1, *lett. e*), del decreto legislativo n. 9/2008, cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva.

In particolare, rientrano in tale definizione:

- per i campionati di pallacanestro: la Lega Società di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket;
- per i campionati di calcio: la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico.

¹ Il valore di 256 mila euro come costo onnicomprensivo lordo associato all'integrale utilizzazione di una FTE su base annuale è stato determinato attraverso il seguente procedimento. Il primo luogo, all'ammontare complessivo delle previsioni di spesa che si prevede di sostenere nel 2025, pari complessivamente a 94,52 milioni di euro, è stato sottratto l'ammontare di 0,59 milioni di euro di spese che trovano copertura in fonti di entrata diverse dai contributi riscossi dagli operatori dei diversi ambiti settoriali di competenza dell'Autorità. Al valore così determinato, pari a 93,93 milioni di euro, è stata sottratta la parte delle previsioni di spesa – complessivamente pari a 7,18 milioni di euro – relativa ad acquisti di beni, servizi o risorse finanziarie specificamente dirette all'esercizio delle competenze dell'Autorità nei diversi ambiti settoriali e che, pertanto, sono oggetto di diretta imputazione a tali settori. Il valore risultante – pari a 86,75 milioni di euro – è stato diviso per il numero complessivo delle risorse umane, espresse in termini di FTE che l'Autorità prevede di utilizzare nel corso del 2025, pari a 339 FTE, determinando, in tal modo, il costo medio pro-capite di una FTE pari a circa 256 mila euro.

Con riferimento a tali soggetti il valore complessivo dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024 è stimato, sulla base dei contributi incassati nel 2024 in 1,3 miliardi di euro.

5. L'aliquota contributiva per l'anno 2025

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in circa 0,68 milioni di euro (cfr. paragrafo 3) e i ricavi imponibili sono stimati in circa 1,3 miliardi di euro (cfr. paragrafo 4).

L'importo della contribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 è, dunque, pari allo 0,5 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2023/2024, come risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

Tale valore è compatibile con l'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 91, che fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo dello 0,5 per mille.